

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1061

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, BORRI, GOTTARDO, ALIVERTI, CARLI, SANZA, TEALDI, WILMO FERRARI, TISCAR, SARETTA, FRANCESCO FERRARI, CILIBERTI, FUMAGALLI CARULLI, LUCCHESI, CACCIA, LIA, SARTORIS, PIERLUIGI CASTAGNETTI, MAZZOLA, CARELLI, ALESSI, SILVESTRI, DAL CASTELLO, ZAMPIERI, ZARRO, FOSCHI, ARMELLIN, FARACE, SAPIENZA, VITI, LUSETTI, BORRA, TASSONE, FRASSON, ALTERIO, ANGELO LA RUSSA, PATRIA, ROJCH, CIMMINO, CAROLI, DEGENNARO, GELPI, ZOPPI

Norme per la tutela delle produzioni artistiche

Presentata il 23 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La tutela delle attività di particolare rilievo artistico e tradizionale assume una importanza particolare, al fine di preservare il carattere peculiare e « storico » del settore artigianale.

Veri e propri artisti, dei quali nei secoli si è perso il nome, hanno caratterizzato intere epoche con i propri stili, tramandando tecniche e capacità creative che sono divenute, con il tempo, patrimonio esclusivo di pochi (sempre meno) artigiani.

D'altronde lo stesso concetto di produzione artistica è entrato nel patrimonio comune, per distinguere una attività che utilizzando modelli e tecniche che risalgono nel tempo e nella tradizione artistica e culturale delle zone di produzione, riprende, con fedeltà la tradizione storica

degli stili antichi, inserendosi nel solco di apprezzate tradizioni produttive che trovano la loro origine in secoli passati.

L'evoluzione tecnologica e la domanda di beni economici prodotti in serie tendono a svilire questo patrimonio culturale, la sussistenza del quale si deve all'iniziativa di qualche artigiano, ancorato alle proprie radici e strenuo difensore di tecniche tradizionali.

È pertanto una grave responsabilità dello Stato non rispondere in modo efficace alle esigenze di attenzione del comparto tutelando, in particolare attraverso la formazione scolastica e professionale, questa risorsa nazionale del tutto peculiare.

Occorre a tali fini una apposita normativa quadro che realizzi l'identificazione certa della produzione artistica, realizzata

con l'osservanza di tecniche di produzione e di lavorazione, vale a dire con il rispetto di precisi modelli e stili, in conformità a criteri predeterminati secondo rigorosi parametri storico-culturali.

Così come è avvenuto per la ceramica artistica e tradizionale, si deve infatti provvedere anche per ben individuati settori artigiani — come, ad esempio, per il mobile d'arte, il vetro artistico, le campane, gli strumenti musicali, il ferro battuto, il rame, il legno, l'oreficeria — ad una definizione « a denominazione controllata », con tutte le garanzie che ciò comporta ed in particolare per evitare l'immissione sul mercato di beni prodotti al di fuori di *modelli, forme, stili e decori* e di tecniche di lavorazione e di produzione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive consolidate a livello locale.

Ai fini del riconoscimento della tutela, dovrà essere accertata la conformità delle tecniche di lavorazione e di produzione alle specifiche previsioni contenute in appositi « disciplinari di produzione », da definirsi in rapporto alle tecniche, alle forme ed agli stili che si sono consolidati in alcune zone di affermata tradizione artistica.

Operando in tal senso, quindi, non solo si garantisce il cliente della qualità del prodotto, ma le imprese si possono presentare sul mercato nazionale ed internazionale con maggiore credibilità e soprattutto viene valorizzato un settore assolutamente peculiare della nostra cultura artistica e produttiva.

In particolare, la proposta di legge in esame stabilisce l'obbligo, in capo allo Stato, della tutela della denominazione e delle specificità delle produzioni artistiche (articolo 1), tutela che viene realizzata su base regionale (articolo 3) mediante l'apposizione — da parte di produttori iscritti in un apposito registro tenuto presso le camere di commercio (articolo 4) — di un marchio identificativo sui prodotti rea-

lizzati a norma dei disciplinari di produzione (articolo 5) definiti ed approvati da un apposito organismo, il « Consiglio nazionale per la tutela delle produzioni artistiche » (articolo 6).

Le produzioni tutelate sono definite all'articolo 2, il quale stabilisce il principio per cui « sono considerate produzioni artistiche quelle effettuate secondo forme, qualità, decori, tecniche e stili che costituiscono il patrimonio storico e culturale consolidatosi in zone di affermata e intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio, e qualificazione », demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione minuta delle singole produzioni da tutelare.

Particolare attenzione va posta al comma 2 dell'articolo 2, che prevede la medesima forma di tutela anche per produzioni effettuate al di fuori delle zone anzidette, purché siano realizzate in perfetta conformità con i citati disciplinari di produzione.

Ciò al fine di permettere, pur nel rispetto delle finalità della normativa, una necessaria elasticità nell'insediamento degli opifici produttivi.

Da ultimo, va notato che il progetto di legge prevede la costituzione volontaria di forme associative tra produttori per la migliore tutela delle proprie produzioni, cui possono essere affidati anche compiti di vigilanza istituzionale sull'osservanza delle disposizioni dei disciplinari, a patto che abbiano determinate caratteristiche di rappresentatività e democraticità.

In conclusione si richiama ancora l'attenzione del Parlamento sulla necessità di pervenire, nei tempi più brevi, all'approvazione della presente proposta di legge, a mezzo della quale si potrà senz'altro ottenere un sistema giuridico in materia di produzioni tradizionali ed artistiche maggiormente rispondente alle esigenze di certezza giuridica ed operativa degli operatori e dell'utenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato garantisce la tutela della denominazione e delle specificità delle produzioni artistiche, al fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche di produzione.

ART. 2.

(Produzioni tutelate)

1. Sono considerate produzioni artistiche, ai fini della presente legge, quelle effettuate secondo forme, qualità, decori, tecniche e stili che costituiscono il patrimonio storico e culturale consolidatosi in zone di affermata e intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio, e qualificazione.

2. Ai fini della presente legge sono considerate produzioni artistiche anche quelle effettuate al di fuori delle zone di cui al comma 1 nel rispetto delle modalità indicate dai disciplinari di produzione di cui all'articolo 5.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le regioni e le organizzazioni nazionali delle categorie interessate, sono individuate le singole produzioni, conformi ai principi di cui alla presente legge, che risultino meritevoli di tutela.

4. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato con le medesime modalità ivi previste.

ART. 3.

(Forme di tutela).

1. La tutela delle produzioni artistiche viene attuata su base regionale mediante l'apposizione sui prodotti di un marchio recante la dicitura « Produzione artistica italiana » seguita dalla denominazione della specifica tipologia di produzione.

2. Hanno titolo all'apposizione del marchio di cui al comma 1 gli operatori iscritti nel registro di cui all'articolo 4, le cui produzioni sono conformi alle previsioni del relativo disciplinare di produzione. A tale fine i soggetti anzidetti dovranno avanzare apposita istanza presso il competente assessorato regionale, che decide entro trenta giorni.

3. Qualora uno specifico settore delle produzioni artistiche riguardi la competenza di più regioni, l'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata da ciascuna delle regioni interessate.

4. L'uso del marchio di cui al comma 1 senza l'autorizzazione regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo compreso tra un minimo di 2 milioni e un massimo di 50 milioni di lire.

ART. 4.

(Registro dei produttori).

1. Ai fini del perseguimento delle forme di tutela di cui alla presente legge è istituito, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il « registro della produzione artistica », cui sono tenuti ad iscriversi gli operatori dei settori produttivi indicati all'articolo 2.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 le imprese devono comprovare l'appartenenza prevalente delle proprie produzioni al settore delle produzioni artistiche così come definite dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1 è normalmente tenuto presso le commis-

sioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale per la tutela della produzione artistica di cui all'articolo 6, fissa le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei registri provinciali di cui al comma 1.

ART. 5.

(Disciplinari di produzione).

1. I disciplinari di produzione dei prodotti artistici definiscono e descrivono i caratteri fondamentali delle singole produzioni artistiche, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive consolidate a livello locale, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate.

2. I disciplinari indicano le soluzioni per l'attestazione indelebile del marchio di qualità tenendo conto delle tipicità delle zone di produzione, nonché i criteri di valutazione di quelle forme innovative che costituiscono il materiale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. I disciplinari sono definiti ed approvati dal consiglio nazionale di cui all'articolo 6 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 6.

(Consiglio nazionale per la tutela delle produzioni artistiche).

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 in maniera omogenea a livello nazionale, è istituito il Consiglio nazionale per la tutela delle produzioni artistiche, di seguito denominato « Consiglio ».

2. Il Consiglio:

a) definisce ed approva, anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, i discipli-

nari di produzione per le singole categorie di lavorazione, procedendo anche alla variazione ed all'aggiornamento dei medesimi;

b) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento ed una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate, concorrendo, in Italia ed all'estero, alla tutela ed alla promozione delle medesime, d'intesa con le regioni, gli altri enti locali competenti, i consorzi ed ogni altro ente od organismo interessato;

c) compie gli altri incarichi eventualmente al medesimo affidati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 7.

(Composizione del Consiglio).

1. Il Consiglio per la tutela delle produzioni artistiche è istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto da esperti del settore sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico, secondo i seguenti criteri:

a) sette componenti in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

1) due componenti in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) due componenti in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

3) un componente in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

4) un componente in rappresentanza del Ministero per il commercio con l'estero;

5) un componente in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette componenti in rappresentanza degli operatori della produzione artistica, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) sette componenti in rappresentanza delle regioni di affermata tradizione di produzioni artistiche.

ART. 8.

(ConSORZI di produzione).

1. Gli operatori di ogni specifico settore possono costituirsi in consorzi ed enti per la tutela delle produzioni artistiche.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare sentite le regioni interessate, può affidare agli organismi di cui al comma 1 i compiti di vigilanza, in collegamento con il Consiglio di cui all'articolo 6, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione, garantendo la rispondenza delle produzioni per le quali è stato richiesto il marchio di denominazione alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate da parte di ciascun consorzio ed ente solo nei confronti dei propri associati e possono essere conferite al consorzi ed enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del cinquanta per cento delle imprese dello specifico settore delle produzioni artistiche, iscritte nel registro di cui all'articolo 4;

b) siano retti da statuti che consentano senza discriminazioni l'ammissione al consorzio o ente degli operatori delle produzioni artistiche iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

4. I consorzi ed enti cui sono affidate le funzioni di cui al comma 2 sono soggetti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *d'intesa con la regione interessata*. Qualsiasi modificazione allo statuto dei consorzi e degli enti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo conforme parere della regione interessata.